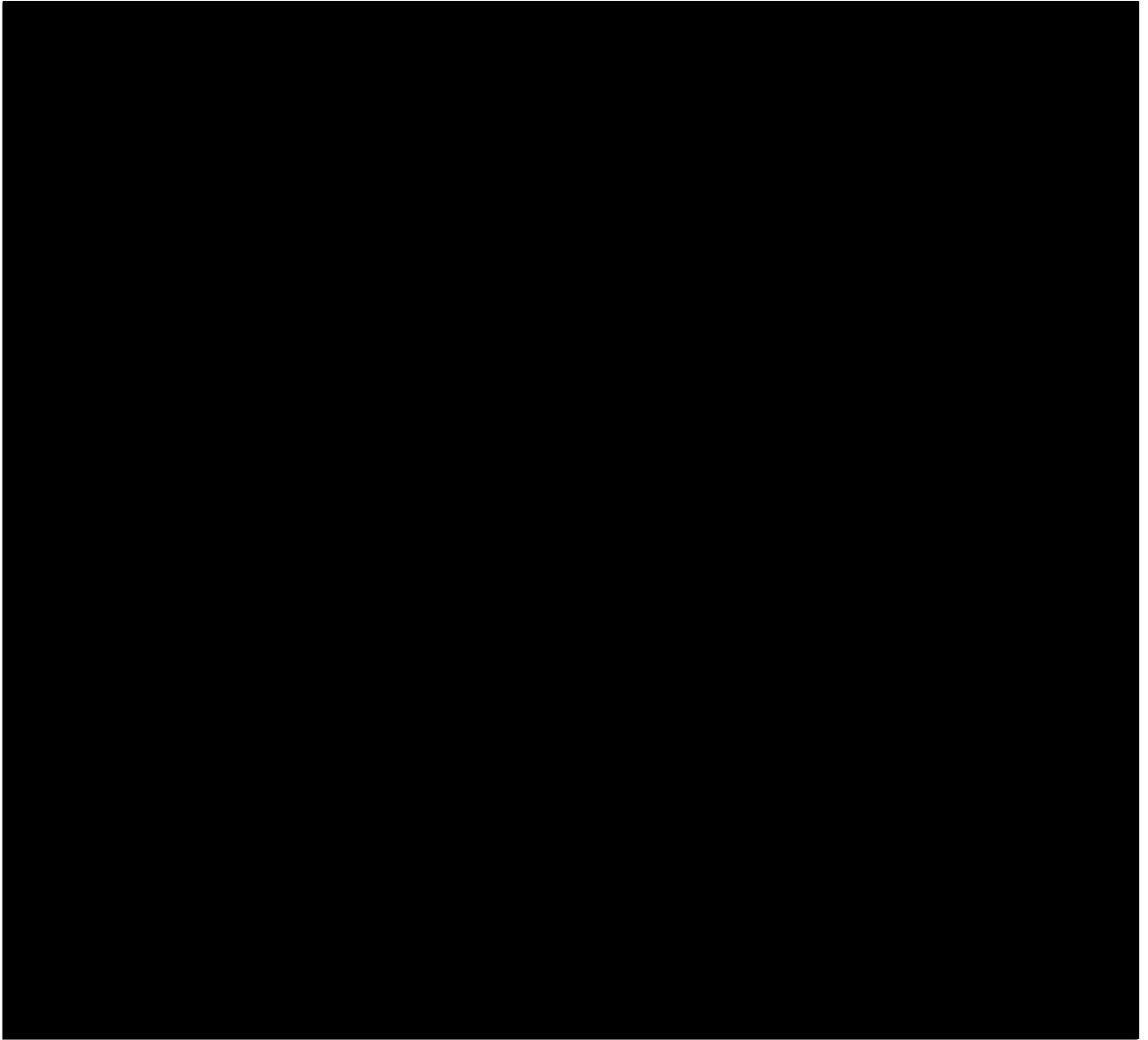




26007-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



5

per

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 16.07.2018, il tribunale del Riesame di Vibo Valentia confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 15.06.2018 avente ad oggetto l'impianto di depurazione delle acque urbane del comune di Briatico affidato in gestione alla società ECOTEC SRL, procedendosi nei confronti dell'indagato per i reati di cui agli artt. 452 bis, 635, comma 2, c.p. e all'articolo 181, in relazione all'articolo 142, d.lgs. 42/04.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 321 c.p.p., con riferimento ai reati contestati agli articoli 452 bis, 635, comma 2, c.p. e all'art. 181, in relazione all'art. 142; d.lgs. 42/04.

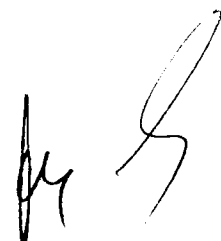
In sintesi, osserva la ricorrente, nel caso di sequestro preventivo è pacifico che l'autorità giudiziaria si debba limitare a verificare l'astratta configurabilità di un reato soggettivamente collegato a colui che subisce il sequestro, il quale deve essere l'autore del reato. Il giudice deve pertanto motivare sull'elemento psicologico, dal momento che non è sufficiente un mero nesso materiale rispetto alla commissione del reato, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (in questo senso: Cass., sez. VI, n. 31382/2001; Cass., sez. III, n. 29894/2018). Il giudice deve quindi basare la sua valutazione non solo sulle risultanze processuali, ma su tutti gli elementi che allo stato degli atti consentono di ritenere fondata la prospettazione accusatoria nei confronti degli imputati.

Nel caso di specie, sostiene la ricorrente, il *by pass* è ascritto come inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p., ma dalla documentazione tuttavia emerge che, con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Settore LL.PP n.01 del 10 gennaio 2012, il comune di Briatico affidava alla ditta ECOTEC SRL il servizio di gestione e manutenzione del sistema depurativo e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio comunale. Il medesimo giorno, il Comune invitava l'ing. Saraceno, custode giudiziario degli impianti, a predisporre l'immediata consegna alla ditta affidataria ed essa avveniva il 7 gennaio. In tale data veniva predisposto il verbale delle operazioni di custodia dei beni sottoposti al sequestro, sottoscritto anche dai rappresentanti del Comune, in cui i sottolineava la necessità di eseguire alcuni interventi con massima urgenza e nel tempo di non oltre 90 giorni, al fine

di garantire un'accettabile livello di funzionalità dell'impianto. Tra questi, era necessaria una revisione del sollevamento di testa al fine di rendere affidabile la sua funzionalità ed evitare il *by pass* dei liquami in ingresso, senza imporre alcuna prescrizione nei confronti della ditta ECOTEC. Con provvedimento Reg. Gen. n.24/AP del 2 agosto 2013 l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia rilasciava al comune di Briatico autorizzazione provvisoria allo scarico per il depuratore di Briatico San Giorgio, con la prescrizione di installare un misuratore di portata al *by-pass* dell'impianto. L'esistenza del *by-pass* era quindi nota anche agli organismi che rilasciano l'autorizzazione allo scarico del depuratore. Il 1 luglio 2014 veniva predisposto un secondo verbale delle operazioni di custodia, ai fini di pianificare le azioni da mettere in atto con la massima urgenza per la sistemazione definitiva degli impianti comunali e, in particolare, di sbloccare l'*iter* tecnico burocratico delle gare di appalto per realizzare dei lavori di rifunionalizzazione degli impianti oggetto dei finanziamenti regionali dell'anno 2011. Con questo si sottolineava, inoltre, che non era ancora stata completata la fase progettuale a causa del mancato rilascio del parere idrogeologico richiesto dall'autorità regionale di Bacino. Il 13 maggio 2016 la Capitaneria di Porto, guardia costiera di Vibo Valentia, procedeva al dissequestro dell'impianto di depurazione sito in San Giorgio in esecuzione del decreto di dissequestro emesso il 22 aprile. L'impianto risultava attivo e funzionante e il custode giudiziario asseriva che esso presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate rispetto alla portata idraulica in arrivo nelle ore di massimo afflusso ed infatti parte dei liquami non riusciva ad essere sollevata ai trattamenti successivi con le pompe in dotazione. Per tale motivo essi giungono senza trattamento al pozzo di carico e ne consegue la necessità di provvedere all'ampiamiento, rinnovamento e adeguamento tecnologico/normativo dell'impianto che deve essere portato ad una potenzialità estiva di circa 10.000/15.000 ab/eq e di attivare in estate della linea di trasferimento dei liquami di parte del centro abitato alla piattaforma depurativa di Porto Salvo. Dalla documentazione emergeva che l'esistenza del sistema *by-pass* era antecedente alla gestione della ditta ECOTEC e, pertanto, non è possibile configurare il reato in esame che non ha natura permanente. Infatti, per la sua sussistenza serve l'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni tutelati (Cass. sez. III, n. 52436/2017), mentre, per il resto, il reato di cui all'art. 181, d.lgs. 42/2004 risulta essere estinto per prescrizione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.



4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui è pervenuto il Collegio pare opportuno riassumere in sintesi il contenuto del provvedimento impugnato.

In particolare, si legge che il sequestro aveva tratto origine dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sull'impianto di depurazione delle acque urbane del comune di Briatico affidato in gestione alla società ECOTEC SRL. Dopo la prima ispezione venivano riscontrate alcune criticità e la presenza di un *by-pass* e veniva installato un sistema di videosorveglianza dal 1° giugno al 4 giugno 2018. Da tali filmati emergeva che con elevata frequenza i reflui fognari in ingresso confluivano direttamente, senza alcun trattamento, prima all'interno del *by-pass* e, poi, nella condotta sottomarina e, pertanto, la PG procedeva al sequestro. La difesa nell'impugnazione non contestava la presenza di tale *by-pass*, ma la possibilità di imputarlo al ricorrente. Invero, il difensore sottolineava che, in occasione della consegna dell'impianto il 17 gennaio 2012, si dava atto della necessità di interventi urgenti per evitare il *by-pass* dei liquami e, di questo, si faceva carico l'amministrazione comunale che, secondo l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale, doveva installare il misuratore di portata al *by-pass* dell'impianto. Inoltre, nel verbale di dissequestro del 2016, il custode sottolineava che l'impianto di depurazione presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate, pertanto il mancato trattamento di una parte dei liquami sarebbe stata collegata a oggettive carenze strutturali e non a un disegno doloso. Infine, la difesa sottolineava che vi erano stati due appalti di lavoro durante la gestione dell'ECOTEC. I lavori del primo erano stati approvati e ultimati prima della data del dissequestro e, nonostante questi, il custode aveva ritenuto l'impianto carente. I secondi, al momento del sequestro dell'11 giugno 2018, non erano ancora stati ultimati, ma erano in corso di esecuzione.

Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame perché attinente a dimostrare la mancanza di dolo dell'indagata, tuttavia, per costante orientamento della giurisprudenza, in fase cautelare è sufficiente la sussistenza dell'astratta sussumibilità dei fatti nella fattispecie di reato di cui all'ipotesi accusatoria, circostanza ritenuta sussistente nel caso di specie. Sono poi state ritenute ravvisabili le esigenze cautelari, comunque non contestate, poiché la libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato.

5. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze difensive non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge.

Ed invero, deve premettersi che, con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, per la sussistenza del "*fumus*" del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 - dep. 16/11/2017, Campione, Rv. 272842).

A ciò va aggiunto, in relazione alla struttura del reato in esame, che quanto al profilo dell'elemento psicologico, si tratta di reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale.

Quanto sopra, all'evidenza, rileva al fine di ritenere legittimo il provvedimento di rigetto da parte del tribunale del riesame, atteso che risulta dalla stessa articolazione del ricorso e dalle medesime emergenze processuali, che la soc. Ecotec, affidataria del servizio di gestione dell'impianto di depurazione, fosse perfettamente consapevole sin dell'esistenza del *by-pass* (tanto che nello stesso ricorso si evidenzia che l'esistenza del sistema *by-pass* era antecedente alla gestione della ECOTEC), non rivestendo pertanto alcun rilievo la doglianza fondata sul difetto dell'elemento psicologico del reato. Ed invero, nell'ipotesi di inquinamento ambientale, nel caso in cui, come in quello *sub iudice*, più siano i soggetti garanti della tutela del bene giuridico oggetto di tutela penale, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può invocare neppure l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi (Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004 - dep. 01/12/2004, Fracasso ed altri, Rv. 230398).

6. In tale contesto, dunque, non può dubitarsi che anche la società Ecotec s.r.l., società cui era stata affidata la gestione dell'impianto di depurazione oggetto di sequestro, fosse titolare di una posizione di garanzia, e che pertanto la stessa, in persona del suo legale rappresentante, attuale indagato, fosse consapevole della situazione di criticità connessa alla gestione dell'impianto sin dal momento in cui aveva avuto affidato in gestione il servizio, donde il tentativo di escludere una propria responsabilità appare, *rebus sic stantibus*, privo di qualsiasi pregio, attesa la punibilità del delitto in esame anche a titolo di dolo eventuale, avendo quindi

proseguito la Ecotec la gestione dell'impianto in condizioni di irregolarità pur consapevole di tali condizioni e, quindi, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi dell'evento costituito dall'inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione delle attività. Del resto, osserva il Collegio, il giudice del riesame ha sottolineato, nel caso di specie, sia l'esistenza del *fumus* che del *periculum* sottese al sequestro preventivo, dovendosi a tal proposito sottolineare – per quanto qui di interesse – che, nell'esercizio di tale valutazione, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "*fumus*" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "*ictu oculi*" (tra le tante: Cass., Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016).

Orbene, nel caso di specie, per quanto dianzi evidenziato, ciò non solo non risultava palese ma, anzi, risulta essere smentito dalle stesse emergenze processuali, attesa la piena consapevolezza da parte della Ecotec della situazione di criticità già al momento dell'assunzione della gestione dell'impianto in affidamento da parte del Comune. Sul punto non deve nemmeno essere dimenticato che anche la Corte costituzionale, interrogata sulla legittimità dell'articolo 324 con riferimento all'articolo 111 Cost. nella parte in cui, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, i poteri del Tribunale del riesame sono limitati, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il *fumus* del reato prospettato dall'accusa, ha ritenuto la questione infondata. Il Giudice delle Leggi, infatti, ha precisato che il rimettente non aveva verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto in esame che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nell'ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa (ord. 153/2007).

7. Quanto, poi, alla asserita estinzione per prescrizione del residuo reato paesaggistico (non sollevando invece censure la ricorrente con riferimento al delitto di danneggiamento), trattasi di doglianza generica e puramente contestativa, non tenendo nemmeno conto la ricorrente della natura permanente del reato in questione, che si consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura "aperta" (da ultimo: Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017 - dep. 21/09/2017, Zanella, Rv. 271336).

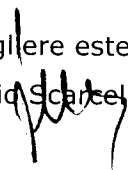
8. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato, seguendo la condanna alle spese della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 5 aprile 2019

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Fausto Izzo

